



Informazioni sul whistleblowing

La segnalazione di violazioni presso Confidi Alto Adige Soc. Coop.

Il "Consortio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie imprese della Provincia di Bolzano Soc. Coop." (di seguito denominato anche "Confidi Alto Adige" o "Confidi") ha istituito un canale di segnalazione interno in conformità alle disposizioni normative in materia di segnalazione di violazioni (il cosiddetto "whistleblowing" ai sensi del D.lgs. n. 24/2023). Di seguito si riportano le risposte più importanti alle domande in merito.

Cosa si intende per "whistleblowing"?

Il whistleblowing (letteralmente "svelare") è il processo mediante il quale si forniscono informazioni relative a violazioni o atti non autorizzati di cui la persona segnalante è venuta a conoscenza all'interno del suo ambiente di lavoro.

Chi è una persona segnalante?

Le seguenti persone possono essere considerate come persone segnalanti:

- Dipendenti di Confidi;
- Lavoratori autonomi e titolari di un contratto di collaborazione con Confidi (ad esempio, fornitori);
- Liberi professionisti e consulenti che forniscono servizi/attività a Confidi;
- Dipendenti di fornitori o aziende che forniscono servizi/attività a Confidi;
- Soci e mandatarî di Confidi, nonché persone con funzioni di amministrazione, gestione, controllo, supervisione o rappresentanza di Confidi;

Come possono essere segnalate le violazioni?

Le violazioni possono essere segnalate come segue:

- Canale di segnalazione interno del datore di lavoro / dell'azienda
- Canale di segnalazione esterno dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Quali violazioni possono essere segnalate tramite il canale di segnalazione interno?

Le seguenti violazioni possono essere segnalate tramite il canale di segnalazione interno:

- inosservanza di leggi specifiche per i confidi;
- mancato rispetto delle disposizioni attuative emanate dalle autorità di controllo / vigilanza;
- mancato rispetto dei regolamenti interni;
- segnalazioni ai sensi dell'art 48 della cd. legge antiriciclaggio: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs 23/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al citato decreto, relativi ai servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui

fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- illeciti commessi in violazione dell'articolo 325 del TFUE dispone che gli Stati membri e l'Unione condividano la responsabilità di adottare misure di lotta contro la frode, che lede gli interessi finanziari dell'Unione stessa;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle precedenti casistiche e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Quali segnalazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del whistleblowing ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023?

Le segnalazioni di seguito elencate non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto n. 24/2023. A tali segnalazioni non si applicano le tutele a favore della persona segnalante:

- Rapporti che hanno uno sfondo puramente personale (ad esempio, questioni di diritto del personale, preoccupazioni personali dei dipendenti, problemi interpersonali con colleghi di lavoro e/o superiori).
- Diffusione di voci;
- Diffamazione e/o sospetti infondati nei confronti dei colleghi;
- Rapporti già regolamentati dalla legislazione europea o nazionale.

Come si effettua una segnalazione interna?

Per la trasmissione delle segnalazioni interne si possono utilizzare i seguenti mezzi di comunicazione:

- Cassetta postale situata nella piccola sala meeting presso la sede di Bolzano, in via del Macello n. 30, al 7° piano,
- o invio tramite posta: **Confidi Alto Adige Soc. Coop., Via del Macello n. 30, 39100 Bolzano (BZ), all'attenzione del "Gestore delle segnalazioni whistleblowing"**. Alla segnalazione deve essere allegata una copia firmata di un documento d'identità. La segnalazione e la copia della carta d'identità devono essere inserite in due buste separate. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta sigillata con la dicitura "**Riservato personale all'attenzione del Gestore delle segnalazioni whistleblowing**". In questo modo, l'identità del segnalante può essere protetta.

Ai mezzi di comunicazione di cui sopra ha accesso esclusivamente il Gestore delle segnalazioni whistleblowing, che in Confidi Alto Adige è individuato nel "Responsabile delle funzioni antiriciclaggio".

Per la segnalazione deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito web di Confidi Alto Adige.

La segnalazione può avvenire anche in forma del tutto anonima, purché adeguatamente circostanziata.

Cosa succede se la segnalazione interna viene trasmessa ad un ufficio/una persona non competente per la ricezione?

Nel caso in cui la segnalazione venga erroneamente trasmessa ad un destinatario diverso da quello sopra indicato, quest'ultimo è tenuto a trasmettere la segnalazione al Gestore delle segnalazioni immediatamente, comunque entro 7 giorni, e ad informarne il segnalante.

La segnalazione può essere comunicata anche nell'ambito di un incontro diretto?

Sì, la persona segnalante ha il diritto di richiedere un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni per fare una segnalazione. La richiesta può essere presentata attraverso i mezzi di comunicazione sopra citati. Il Gestore delle segnalazioni invierà alla persona segnalante una proposta di incontro entro 7 giorni.

Quali informazioni deve contenere il messaggio interno?

Affinché la segnalazione possa essere elaborata tempestivamente e il suo contenuto possa essere verificato, è necessario che la persona segnalante fornisca informazioni sufficienti.

Per questo motivo, il messaggio deve includere quanto segue:

- o Nome e cognome dell'autore della segnalazione e del dipartimento nel quale svolge la sua attività;
- o Descrizione dettagliata dei fatti della presunta violazione;
- o Indicazione della/e persona/e coinvolta/e, dell'autore del reato, del complice o di prove sufficienti per identificarli;
- o Indicazione delle persone che potrebbero fornire ulteriori informazioni sui fatti del caso (testimoni).

Cosa succede dopo la trasmissione di una segnalazione interna?

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Gestore delle segnalazioni effettua una revisione formale. La persona segnalante riceverà una conferma di ricezione entro 7 giorni. Il Gestore delle segnalazioni può richiedere alla persona segnalante ulteriori informazioni pertinenti. Dopo la verifica dei fatti e comunque entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento (o, in assenza di un riscontro, dopo 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni dalla trasmissione della segnalazione), la persona segnalante sarà informata della fondatezza o dell'infondatezza dei fatti. Nel caso in cui i fatti siano ritenuti fondati, il Gestore delle segnalazioni informerà il Consiglio di Amministrazione e il Direttore affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

Come viene tutelata la persona segnalante?

La persona segnalante sarà protetta da sanzioni dirette e indirette, discriminazioni e ritorsioni. Inoltre, Confidi si impegna a rispettare tutti i requisiti relativi alla protezione dei dati personali e alla riservatezza nei confronti della persona segnalante.

A quali condizioni è possibile trasmettere un avviso tramite un canale di segnalazione esterno all'ANAC?

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC esterna, se al momento della presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- Nell'ambiente di lavoro della persona segnalante non è previsto un canale di segnalazione interno obbligatorio o, anche se obbligatorio, il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme alla legge.
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito.
- La persona segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito o che possa determinare il rischio di ritorsioni.
- La persona segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un rischio immediato o palese per il pubblico interesse.

Come viene effettuata una segnalazione esterna?

Il destinatario delle segnalazioni esterne è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Le segnalazioni possono essere trasmesse come segue:

- a) Per iscritto attraverso la piattaforma informatica
- b) Oralmente tramite linea telefonica
- c) Su richiesta, tramite incontro diretto

Per informazioni dettagliate sui canali di segnalazione predisposti dall'ANAC, si rimanda al sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Quali sono i requisiti per la diffusione pubblica di una violazione?

La persona segnalante che rivela pubblicamente una violazione è soggetta alle tutele previste dal decreto n. 24/2023 se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha effettuato in precedenza una segnalazione interna e una esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto risposta in merito alle misure previste o intraprese per dare seguito alla segnalazione entro i termini previsti.
- b) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- c) La persona segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o non possa essere efficacemente perseguita a causa delle

particolari circostanze del caso. Ad esempio, se le prove possano essere occultate o distrutte o se vi è il fondato timore che la persona che ha ricevuto la segnalazione stia collaborando o sia coinvolta nella violazione stessa.

Una violazione può essere segnalata anche all'autorità giudiziaria o contabile?

Oltre ai canali di segnalazione interni ed esterni e alla divulgazione pubblica, il decreto n. 24/2023 prevede anche la possibilità di segnalare le violazioni all'autorità giudiziaria o contabile. A tal fine, si prega di contattare le rispettive istituzioni.

Bolzano 12 dicembre 2023

Confidi Alto Adige Soc. Coop.